



COMUNI DI FOSSATO DI VICO, SIGILLO E MONTELEONE DI SPOLETO - Provincia di Perugia -

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIGILLO, FOSSATO DI VICO E MONTELEONE DI
SPOLETO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE.**

SCHEMA ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. DEL

=====

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, presso il Comune di,
TRA

- **Il Comune di Sigillo (PG)**, C.F. **00363050543**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Riccardo Coletti, nato a Umbertide (PG) il 08.07.1973, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - capofila;

- **Il Comune di Fossato di Vico (PG)**, C.F. **00411920549**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Monia Ferracchiato, nata a Spoleto (PG) il 20.02.1977, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - convenzionato;

- **Il Comune di Monteleone di Spoleto (PG)** C.F. **84002570541**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marisa Angelini, nata a Arrone il 08/11/1954, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - convenzionato;

si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O C H E

- L'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- L'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

- I Comuni di Sigillo, Fossato di Vico e Monteleone di Spoleto, ricompresi nella Sezione Regionale dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Umbria intendono dar luogo alla Convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

La stipula della presente Convenzione è stata autorizzata da:

- L'Amministrazione Comunale di Sigillo con delibera consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- L'Amministrazione Comunale di Fossato di Vico con delibera consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

-L'Amministrazione Comunale di Monteleone di Spoleto con delibera consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Allegate alla presente Convenzione sotto le lettere a), b), c);

Tanto premesso, tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

I Comuni di Sigillo, Fossato di Vico e Monteleone di Spoleto stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa, rispondendo a requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune di Sigillo assume la veste di Comune Capo Convenzione.

Art. 3 - Nomina e Revoca del Segretario Comunale

Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n.267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

La revoca del Segretario della Segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del d.lgs. n.267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo-Convenzione.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali.

Art. 4 - Modalità Operative

Con la presente Convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

Il Segretario della Segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con gli altri Sindaci, per i provvedimenti riguardanti:

- Richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- Autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale si può provvedere inoltre, attraverso il Vicesegretario della Segreteria convenzionata che verrà individuato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione tra i Vicesegretari in servizio nei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Art. 5 - Orario di Lavoro

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario assegnato all'Ufficio di Segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le Segreterie dei singoli Comuni in pari misura.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

Art. 6 - Rapporti Finanziari e Trattamento Economico

Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni in Convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Comune con una ripartizione che avverrà nel seguente modo:

- * Comune di Sigillo 30%;
- * Comune di Fossato di Vico 30%;
- * Comune di Monteleone di Spoleto 40%.

La retribuzione di risultato viene erogata dal Comune Capofila.

Il Segretario comunale viene valutato secondo il sistema di valutazione adottato da ogni Comune, con assegnazione degli obiettivi da parte di tutti i Comuni e sarà cura degli stessi comunicare l'esito della valutazione effettuata al fine di quantificare la retribuzione di risultato da erogare.

L'eventuale allineamento stipendiale, c.d. indennità di galleggiamento, sarà a carico del Comune in cui è presente il dipendente che ha la retribuzione di posizione in godimento più alta rispetto a quella del Segretario comunale.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Sigillo notificherà agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente.

I Comuni di Fossato di Vico e Monteleone di Spoleto, provvederanno al rimborso del saldo della

quota a loro carico entro i 60 giorni successivi.

Entro il giorno 25 successivo di ogni mese, i Comuni di Fossato di Vico e Monteleone di Spoleto verseranno al Comune di Sigillo, a titolo di acconto, un importo pari ad un dodicesimo delle competenze spettanti al Segretario comunale, previa comunicazione da parte del Comune capofila.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune Capo Convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario della Segreteria convenzionata per conto dei tre Enti.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, saranno ripartite tra i Comuni e liquidati dal Comune capofila.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali.

Per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo e saranno determinati singolarmente da ogni Comune, con comunicazione al Comune Capo Convenzione che provvederà mensilmente al pagamento, richiedendone il rimborso agli altri Comuni.

Saranno liquidati singolarmente da ogni Ente i diritti di segreteria che saranno comunicati agli altri Comuni al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.30 della legge 734 del 15 novembre 1973, come modificato dall'10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso.

In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, i Comuni si avvarranno di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati singolarmente dai Comuni convenzionati.

In mancanza di giudizio unanime del collegio arbitrale, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato dall'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Perugia.

Art. 7 - Forme di Consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 8 - Durata e Cause di Scioglimento

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di presa in servizio del Segretario e durata fino al 31.12.2019. Essa potrà comunque essere sciolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

- ♣ scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- ♣ recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di scioglimento anticipato della Convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune

Capo Convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della Convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addingenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capo o sede della Convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente Convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Perugia, per i provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Classe della Convenzione

La presente Convenzione appartiene alla classe 3^a di cui alla popolazione compresa dai 3.001 ai 10.000 abitanti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di Segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Umbria in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

Art. 10 - Codice di Comportamento e Protocollo di Legalità

Le Parti nell'esecuzione del presente accordo si obbligano al dovere di correttezza e buona fede, prendendo atto dei Codici Etici del personale dipendente dei rispettivi Comuni e del Protocollo di Legalità siglato tra il Comune di Monteleone di Spoleto con la Prefettura-UTC di Perugia, e ne acquisiscono i contenuti e gli effetti ai fini della normativa di riferimento ex L.190/2012 e norme collegate.

La violazione di tali obblighi comporterà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Per ogni controversia foro competente è quello del Tribunale Regionale dell'Umbria, ai sensi del comma 5 della legge 241 del 1990.

Art. 10 - Registrazione

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 - Norme Finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Umbria per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Sigillo _____

Per il Comune di Fossato di Vico _____

Per il Comune di Monteleone di Spoleto _____